ISVAP

23

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Servizio Assicurazione Danni
Divisione r.c.a., reclami e tutela del consumatore
Servizio Giuridico, Studi e Affari
Comunitari e Internazionali
Sezione studi, ricerche e pubblicazioni

Prot. n. 68 \$55 h Allegati

CIRCOLARE N. 283

Roma 1 4 OTT, 1996

Alle Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo R.C.Auto LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle Imprese aventi la sede legale in un altro Stato Membro della U.E. che operano nel ramo R.C.Auto sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo. che operano nel ramo R.C.Auto sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento LORO SEDI

Alle Imprese di Assicurazione aventi la sede legale in un altro Stato Membro della U.E. che operano nel ramo R.C.Auto sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Dir. Generale delle Assicurazioni Private Via Sallustiana, 51 00187 ROMA

> All'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ANIA Via della Frezza, 70 00186 ROMA

Allo SNA Via Lanzone, 2 20123 MILANO

All'UNAPASS Via Boncompagni, 60 20139 MILANO Oggetto: modifica del premio e delle condizioni di polizza della garanzia R.C.Auto. Stipula del contratto con la procedura del silenzio-assenso.

- 1. Questo Istituto ha rilevato che alcune compagnie di assicurazione, esercenti il ramo r.c.auto, con l'introduzione della liberalizzazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza, hanno inserito nei contratti che prevedono il tacito rinnovo e l'esercizio della facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata a.r. clausole disciplinanti la modifica delle tariffe e/o delle condizioni contrattuali medesime secondo il seguente meccanismo:
- la proposta dell'assicuratore di modificare le condizioni di polizza e/o di premio unicamente attraverso l'affissione delle stesse presso i locali agenziali;

- l'accettazione dell'assicurato in forma tacita (silenzio-assenso) e cioè in mancanza di una dichiarazione di volontà in senso contrario entro determinati termini;

- la risoluzione del contratto alla sua scadenza nel caso in cui l'assicurato comunichi di non accettare il nuovo premio o le nuove condizioni di polizza.
- 2. Detto meccanismo si presenta molto diverso da quello disciplinato dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto approvate con delibera CIP del 1993 che, come è noto, prevedeva la facoltà per le imprese di modificare, in sede di rinnovo, unicamente il premio, previa espressa comunicazione all'assicurato da darsi 90 giorni prima della scadenza e per l'assicurato quella di rifiutare le nuove condizioni di premio mediante comunicazione 60 giorni prima della scadenza stessa. La circolare ISVAP n. 235 del gennaio 1995 aveva ribadito al riguardo che la comunicazione dell'impresa dovesse avvenire attraverso l'adozione di forme idonee a dare certezza del rispetto dei termini tassativi fissati dal citato art. 5, precisando che le condizioni di polizza dovessero restare invariate in sede di rinnovo contrattuale "potendosi legittimamente apportare modificazioni previa disdetta della polizza".

Il meccanismo dettato dall'art. 5, pur consentendo alle imprese di proporre la modifica del premio senza esercitare una formale ed esplicita disdetta, imponeva, tuttavia, da un lato all'assicuratore proponente l'onere di una comunicazione formale "ad personam", dall'altro assicurava al contraente l'effettiva conoscenza della modifica tariffaria proposta garantendo, quindi, una sufficiente tutela del medesimo rispetto alla procedura descritta al punto 1 della presente circolare.

3. Con riguardo alla clausola in questione si ritiene che la proposta dell'assicuratore di nuove condizioni di polizza implichi la volontà dello stesso di non mantenere il contratto alle vecchie condizioni anche alla luce della previsione della risoluzione contrattuale che tale clausola prevede in caso di mancata accettazione da parte dell'assicurato delle nuove condizioni di polizza.

La proposta dell'assicuratore, quindi oltre che costituire una dichiarazione espressa di volontà tendente alla costituzione di un nuovo rapporto giuridico, deve essere intesa anche come dichiarazione tacita di volontà diretta ad impedire la prosecuzione del preesistente rapporto e quindi come disdetta implicita.

Considerato che i contratti in cui è inserita la clausola in esame prevedono per la disdetta il requisito della forma scritta (lettera raccomandata a.r.), è necessario che le imprese introducano la citata formalità per comunicare al contraente la nuova proposta contrattuale in modo da evitare che la disdetta implicita debba essere considerata "inutiliter data" per difetto dei requisiti di forma sulla base del combinato disposto degli ex artt. 1324 e 1352 c.c.

4. Si osserva che l'avvenuto perfezionamento del contratto, in presenza di una accettazione tacita, non risulterebbe da nessun atto scritto e ciò in antitesi con quanto prescritto dall'art. 1888 c.c..

Tale disposizione prescive la forma scritta a fini probatori nonchè per l'assolvimento da parte dell'assicuratore dell'obbligo di rilasciare al contraente la polizza d'assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

In un contratto assicurativo, privo di forma scritta, non possono altresì avere efficacia ai sensi di legge quelle clausole di carattere vessatorio che, inserite nella proposta fatta all'assicurato, debbono essere specificatamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. 2° comma.

5. Il meccanismo contrattuale in esame suscita inoltre notevoli perplessità con riguardo alla direttiva n. 93/13 CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita nel nostro ordinamento con l'art. 25 della legge 52/96.

La comunicazione della proposta attraverso l'affissione in agenzia delle nuove condizioni di premio e di polizza rappresenta un indubbio elemento di squilibrio contrattuale.

Al riguardo si osserva che nel caso di specie opera una presunzione di conoscenza a carico dell'assicurato-destinatario della proposta sicuramente più onerosa per questi rispetto a quella contenuta all'art. 1335 c.c.. La previsione codicistica, secondo la quale la proposta di contratto si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, lega, infatti, la presunzione di conoscenza della proposta alla particolare caratterizzazione del luogo della comunicazione, il quale, pur se pattuito dalle parti, deve comunque risultare in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto conformemente alla giurisprudenza della suprema corte.

Nella previsione contrattuale in esame, invece, il luogo della comunicazione coincide con l'indirizzo dello stesso proponente, e pertanto il contraente è posto in una situazione certamente più gravosa rispetto a quella attribuitagli dalla disciplina ordinaria.

Non si ritiene, poi, che tale meccanismo garantisca la conoscenza effettiva delle nuove condizioni di polizza al consumatore, come richiesto dalla citata direttiva nonchè ribadito dalla richiamata legge 52/96, potendo il contraente trovarsi nell'impossibilità di recarsi in agenzia prima della conclusione del contratto.

A tali considerazioni è da aggiungere che il meccanismo di conclusione del contratto di cui trattasi richiede l'attivazione del contraente, oltre che al fine della conoscenza delle nuove condizioni di polizza e di premio, anche per evitare la conclusione del contratto. Il contraente, infatti, risulta tenuto ad una manifestazione espressa di volontà affinchè il suo silenzio non valga quale accettazione, risultandone così aggravata la propria posizione.

I rilievi soprasvolti conducono a ravvisare rilevanti aspetti di abusività nella clausola in esame ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., sussistendo, ad avviso di questo Istituto, un significativo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti.

6. Si rileva, infine, che la procedura assuntiva in esame deve anche ritenersi in contrasto con le esigenze di informativa e di trasparenza nei rapporti assicurativi espresse, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 123 d.lgs 175/1995, le quali prevedono a carico dell'impresa precisi obblighi di comunicazione in forma scritta nei confronti del contraente sin dalla fase che precede la conclusione del contratto.

Il rispetto di tali obblighi non può certamente considerarsi garantito dall'esistenza di meccanismi automatici di stipulazione sostitutivi del consenso del contraente.

7. In considerazione di quanto esposto si invitano le imprese che hanno adottato o intendessero adottare procedure assuntive analoghe a quelle sopra censurate a desistere dall'utilizzo delle stesse.

Il Presidente

Gievanni Manglette





